

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO

PARTE I

Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Civitanova Marche, ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011. Le disposizioni della PARTE I del presente Regolamento si applicano ai gestori delle strutture ricettive come individuate dalla vigente Testo unico delle norme regionali in materia di turismo (L.R. n. 9 dell'11 luglio 2006 e s.m.i.), ad esclusione dei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, a cui si applica la disciplina descritta nella PARTE II del presente Regolamento.

2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, interventi nell'ambito dei servizi pubblici locali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.

3. Annualmente, nella relazione sulla gestione dell'organo esecutivo allegata al Rendiconto, sarà inserita una sezione descrittiva delle somme accertate e degli interventi finanziati.

Articolo 2 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e la sua applicazione avrà decorrenza dal 1 ottobre 2018, e comunque dalla data di efficacia del presente regolamento qualora successiva.

2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Civitanova Marche, come individuate e definite dalla normativa regionale in materia di turismo.

3. La destinazione del gettito dell'imposta è definita con il Bilancio di Previsione. A decorrere dall'esercizio 2019, un'apposita relazione illustrerà, per ciascuna delle destinazioni previste dalla normativa, la percentuale di attribuzione dell'entrata prevista; la relazione potrà essere inclusa nel Documento Unico di Programmazione, nella sua Nota di aggiornamento o costituire allegato del Bilancio di previsione.

Articolo 3 SOGGETTI PASSIVI E OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 del presente regolamento. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse e provvede al riversamento dell'importo riscosso al Comune di Civitanova Marche.

2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

3. L'imposta può essere altresì assolta cumulativamente e preventivamente dall'organizzatore di congressi, convention o viaggi di gruppo. Tale facoltà è prevista solo limitatamente ad un numero minimo di 100 partecipanti complessivi e a non meno di 20 presenze per struttura.

4. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Civitanova Marche, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato, in forma continuativa, il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento.

5. Sono esclusi dai soggetti passivi coloro che sono residenti nel Comune di Civitanova Marche

Articolo 4 MISURA DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.

2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.

3. L'imposta di soggiorno è applicata per l'intera durata del soggiorno fino ad un massimo di sei pernottamenti e/o alloggiamenti consecutivi in qualsiasi periodo dell'anno. Dal settimo giorno di soggiorno consecutivo in poi l'imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.

4. Le tariffe giornaliere relative all'imposta, di cui ai commi precedenti, saranno applicate con gradualità e proporzionalità tenuto conto della classificazione prevista dalla normativa regionale sul turismo.

5. A tutte le altre strutture ricettive comunque denominate verrà applicata la tariffa corrispondente a quella prevista per la categoria più bassa.

Articolo 5 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) le persone fisiche di età inferiore ad anni quattordici o superiore ad anni settantacinque;

b) I giovani fino a 25 anni che pernottano negli Ostelli per la Gioventù, gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, così come definito dalla vigente normativa regionale;

c) I familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio del Comune di Civitanova Marche saranno esentati previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del familiare;

d) I soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie presenti nel territorio del Comune di Civitanova Marche ed i relativi accompagnatori;

e) Il personale appartenente alle forze dell'Ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggia nella Città di Civitanova Marche e limitatamente al servizio medesimo;

f) le persone disabili con connotazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992 e un accompagnatore;

g) Tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile comunale, provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione.

h) Coloro i quali sono stati alloggiati nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche e/o dallo stesso Comune di Civitanova Marche per far fronte a situazioni di emergenza sociale o di natura straordinaria. Solo il Comune di Civitanova Marche, e non l'ospite, comunica, preventivamente, alle strutture ricettive le motivazioni di ordine e pubblica sicurezza che consentono la non applicazione dell'imposta.

Articolo 6 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'imposta s'intende assolta al momento del pagamento, da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, della ricevuta nominativa/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura potrà rilasciare, oltre alla ricevuta fiscale attestante il pagamento del soggiorno, una ricevuta nominativa con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.

2. Nel caso di pagamento da parte dell'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo l'assolvimento dell'imposta deve avvenire preventivamente all'inizio del soggiorno per consentire al gestore della struttura ricettiva di precisare nella fattura l'eventuale già avvenuto assolvimento del tributo.

3. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere adottate dall'Amministrazione comunale, previa pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Civitanova Marche.

4. Le società e/o agenzie organizzatrici di eventi congressuali provvederanno al versamento anticipato dell'imposta di soggiorno al Comune di Civitanova Marche.

Articolo 7 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Civitanova Marche sono tenuti ad esporre, in appositi spazi presso le loro strutture, il materiale informativo istituzionale fornito dal Comune di Civitanova Marche riguardante l'applicazione, l'entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.

2. Il Comune di Civitanova Marche si impegna a pubblicare nel del sito web istituzionale e/o sul portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 8 VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Civitanova Marche dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese, con le seguenti modalità:

a) a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Civitanova Marche, in contanti nei limiti stabiliti dalla legge presso gli sportelli della banca tesoriere, oppure mediante bonifico bancario;

b) mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale quale l'acquisizione di marche dell'imposta di soggiorno, l'istituzione di un portale dei pagamenti, etc.;

c) per i versamenti tardivi si applicano gli interessi moratori pari agli interessi legali, incrementati di 1 punto percentuale, calcolati in base ai giorni di ritardo;

d) l'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo che voglia assolvere l'imposta in luogo del gestore della struttura dovrà versare il dovuto entro il giorno di avvio del soggiorno. L'attestazione dell'avvenuto

versamento sarà resa disponibile dal Comune di Civitanova Marche ai gestori interessati, per le eventuali operazioni di conguaglio e controllo;

e) Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di responsabile del versamento, ha l'obbligo di richiedere l'imposta e riversare l'importo riscosso. Qualora vi sia un rifiuto di pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta una dichiarazione nominativa, indicante il numero e nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta.

Il gestore della struttura ricettiva versa mensilmente cifre pari o superiori a 50,00 Euro.

Nel caso in cui durante il mese gli importi incassati per imposta di soggiorno siano inferiori a 50,00 Euro, il versamento al Comune può essere rinviato sino al mese in cui il responsabile del pagamento dell'imposta cumulativamente raggiunge i 50,00 Euro.

Alla fine del periodo di imposta è comunque dovuto il versamento degli importi riscossi in precedenza, sebbene inferiori ai 50,00 Euro; tale versamento deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo all'ultimo mese di vigenza dell'obbligo di pagamento.

Articolo 9 OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA

1. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Civitanova Marche, anche nei casi di esenzione, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese e comunque non oltre l'eventuale maggior termine stabilito con successivo provvedimento della Giunta Comunale, il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura nel periodo indicato con il numero di notti di permanenza, l'eventuale numero dei soggetti esenti, i soggetti per i quali l'imposta è stata assolta preventivamente dall'organizzatore di congressi e convegni o viaggi di gruppo, l'imposta riscossa e gli estremi del pagamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, suddividendo i dati per ciascun mese. Il gestore non invia al Comune le quietanze relative ai singoli ospiti, ma ha l'obbligo di conservarle per cinque anni al pari delle dichiarazioni rilasciate dall'ospite per le esenzioni e agevolazioni ad eccezione delle attestazioni di cui all'art. 5 lettera c) che dovranno essere trasmesse, in allegato alla dichiarazione, dai gestori delle strutture ricettive all'Amministrazione Comunale.

2. La dichiarazione va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di chiusura.

3. I soggetti gestori delle strutture ricettive assumono la funzione di agenti contabili ex art. 178 lett. e) del R.D. n.827/1924, e sono tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina.

Articolo 10 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune di Civitanova Marche effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti ed inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11 SANZIONI

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo si applica la sanzione tributaria di cui alle disposizioni del decreto legislativo n. 472/1997.
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, in particolare di quelle relative agli artt. 4-5-6-7-8-9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00. Per il procedimento di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'aveente diritto entro il medesimo termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa, da effettuarsi alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Civitanova Marche almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute da parte degli organizzatori di congressi, convegni e viaggi di gruppo deve essere richiesto entro il giorno di conclusione del soggiorno a cui si riferisce il versamento dell'imposta.
5. Non sono ammessi al rimborso importi inferiori a € 50,00.

PARTE II

Articolo 13 OGGETTO

1. Le disposizioni della PARTE II del presente Regolamento si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni. Le medesime disposizioni si applicano anche nei casi di contratti di sublocazione o di contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni del c.1 dell'art.4 del decreto legge n. 50 sopra citato.
2. Per quanto non previsto dalla presente PARTE II si applica quanto dettato nella PARTE I del Regolamento dell'imposta di soggiorno e dalle leggi vigenti.

Articolo 14 LOCAZIONI BREVI

1. Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

Articolo 15 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI GESTORI

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia in case ed appartamenti, o parti di essi, alle condizioni di cui al precedente articolo. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore dell'immobile, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Sono esclusi dai soggetti passivi coloro che sono residenti nel Comune di Civitanova Marche
3. Si intendono, per soggetti gestori, i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione, ovvero coloro i quali intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, compresi quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione.
4. I soggetti gestori devono riscuotere l'imposta, rilasciando una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), riversandola, mensilmente, al Comune di Civitanova Marche, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
5. I soggetti di cui al precedente c. 3, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, così come espressamente previsto dall'art. 4 c.5-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
6. I soggetti di cui al precedente c. 3, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al riversamento dell'imposta di soggiorno e al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 per il tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, prot. n.132395/2017 attuativo del DL 50/2017 art. 4 commi 4, 5 e 5 bis.
7. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Civitanova Marche, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui sono demandati, in forma continuativa, il servizio di prenotazione del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili dell'imposta.

Articolo 16 MISURA DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
3. L'imposta di soggiorno è applicata per l'intera durata del soggiorno, fino ad un massimo di sei pernottamenti consecutivi in qualsiasi periodo dell'anno. Dal settimo giorno di soggiorno consecutivo in poi l'imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.

Articolo 17 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) le persone fisiche di età inferiore ad anni quattordici o superiore ad anni settantacinque;
 - b) I familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio del Comune di Civitanova Marche saranno esentati previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445

del 2000 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del familiare;

c) I soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie presenti nel territorio del Comune di Civitanova Marche ed i relativi accompagnatori;

d) Il personale appartenente alle forze dell'Ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggia nella Città di Civitanova Marche e limitatamente al servizio medesimo;

e) le persone disabili con connotazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992 e un accompagnatore;

f) Tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile comunale, provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione.

g) Coloro i quali stipulino contratti di locazione breve a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche e/o dallo stesso Comune di Civitanova Marche per far fronte a situazioni di emergenza sociale o di natura straordinaria. Solo il Comune di Civitanova Marche, e non l'ospite, comunica, preventivamente, alle strutture ricettive le motivazioni di ordine e pubblica sicurezza che consentono la non applicazione dell'imposta.

Articolo 18 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'imposta s'intende assolta al momento del pagamento, da parte del soggetto che alloggia nell'immobile, del corrispettivo relativo alla locazione breve, come risultante dalla ricevuta nominativa/fattura fiscale rilasciata dal gestore. Oltre alla ricevuta fiscale attestante il pagamento del soggiorno, il gestore deve rilasciare una ricevuta nominativa con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.

2. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere adottate dall'Amministrazione comunale, previa pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Civitanova Marche.

Articolo 19 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. I soggetti gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite l'affissione, in appositi spazi ben visibili all'interno della struttura o dell'immobile oggetto di locazione, e tramite la pubblicazione sul sito internet e/o portale utilizzati per pubblicizzare la propria struttura o l'immobile oggetto di locazione, del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune di Civitanova Marche.

Articolo 20 VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura effettua il riversamento al Comune di Civitanova Marche dell'imposta di soggiorno dovuta entro quindici giorni dalla fine di ogni mese, secondo le modalità descritte al precedente art. 8.

Articolo 21 OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA

1. I soggetti gestori sono tenuti a dichiarare al Comune di Civitanova Marche, mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, e comunque non oltre l'eventuale maggior termine stabilito con successivo provvedimento della Giunta Comunale, il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura nel periodo indicato con il numero di giorni di permanenza, l'eventuale numero dei soggetti esenti, con le dichiarazioni eventualmente rese per beneficiare delle esenzioni, l'ammontare dell'imposta riscossa e gli estremi dei documenti di riscossione/contabili/quietanza (ricevute fiscali/bollettari) nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, suddividendo i dati per ciascun mese.

Articolo 22 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune di Civitanova Marche effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 21, adottando tutte le soluzioni previste dalla normativa per il recupero dell'evasione e il contrasto dell'elusione.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti ed inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 23 SANZIONI E INTERESSI

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e suc.mod. e integrazioni.
2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, saranno applicate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472/1997 e suc.mod. e integrazioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, in particolare di quelle relative agli artt. 18-19-20-21 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n.267/00. Per il procedimento di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per i versamenti tardivi si applicano gli interessi moratori pari agli interessi legali, incrementati di 1 punto percentuale, calcolati in base ai giorni di ritardo.

Articolo 24 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il medesimo termine di cinque anni.
3. L'importo versato in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Civitanova Marche almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.
4. Non sono ammessi al rimborso importi inferiori a euro 50,00.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 25 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 26 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 27 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per la finalità concernente il monitoraggio dell'applicazione regolamentare dell'imposta di soggiorno, l'Amministrazione Comunale potrà costituire un tavolo tecnico composto dai delegati della stessa ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria anche al fine di individuare ulteriori procedure semplificate per il versamento del tributo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco potrà istituire una Commissione composta da tre amministratori di cui uno in rappresentanza della minoranza. Tale Commissione esercita funzioni consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione Comunale e si riunisce almeno due volte l'anno in occasione della programmazione e di bilancio e della rendicontazione.
3. Tutte le comunicazioni tra i gestori e il Comune dovranno avvenire tramite posta elettronica certificata.
4. La Giunta Comunale provvede con proprio atto alla nomina del Funzionario Responsabile dell'Imposta di soggiorno. Il Funzionario responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.
5. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Finanza locale.